

Requisiti statuari delle associazioni sportive dilettantistiche

Nella Gazzetta Ufficiale n° 119 del 22 maggio 2004 e n°136 del 28 maggio 2004 sono stati pubblicati due provvedimenti legislativi nei quali sono contenute importanti disposizioni concernenti le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il primo (legge 21 maggio 2004 n°128, art.4 comma 6 bis) con le modifiche apportate all'art. 90 comma 18 della legge 289/2002 precisa i requisiti che debbono contenere gli statuti delle società e associazioni sportive per essere riconosciute come tali e conseguentemente usufruire delle agevolazioni fiscali per esse previste dalla legislazione vigente oltre che della priorità sull'utilizzo delle strutture pubbliche (scuole, impianti ecc...) e di eventuali contributi pubblici.

Il secondo provvedimento (D.Lgs 28 maggio 2004 n°136) conferma la centralità del CONI nello sport, gli assegna la funzione di organismo che riconosce la "qualità sportiva" di società o di associazioni aventi finalità sportive dilettantistiche, di compilare l'elenco di tali società ed associazioni e di trasmetterlo annualmente al Ministero delle Finanze- Agenzia delle Entrate, ai fini della legittima fruizione dei benefici fiscali previsti in favore delle stesse.

In considerazione che solo le associazioni/società che avranno statuti conformi alle disposizioni vigenti (D.Lgs.460/97-L.289/2002-L.128/2004) potranno usufruire delle facilitazioni suddette, abbiamo ritenuto utile predisporre uno statuto tipo, contenente tutte le clausole delle leggi richiamate che con gli opportuni adeguamenti alle situazioni concrete (ad esempio colori sociali, riferimento a particolari discipline ecc...) può essere adottato dalle nostre associazioni sportive.

Vi ricordiamo anche che le eventuali modifiche da apportare agli statuti esistenti debbono essere approvate da una assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata e che tale verbale assieme allo statuto modificato (o le sole modifiche apportate se il vecchio statuto era già registrato), vanno registrati presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio (in triplice copia), al costo di Euro 168,00 più una marca da bollo di Euro 14,62 ogni 4 pagine; qualora lo statuto modificato avesse forma di "atto pubblico", anche le modifiche vanno registrate dal notaio.

Nel caso la vostra Società abbia forma giuridica diversa da quella associativa (Srl o cooperativa), prima di procedere alle modifiche statutarie è opportuno contattare la Sede nazionale US ACLI.

In considerazione del fatto che le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno assunto una qualificazione giuridica propria, si pone la problematica del gruppo sportivo operante all'interno del circolo Acli o della Parrocchia.

Per quanto sopra, al fine di poter fruire delle agevolazioni riservate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, queste ultime dovranno ottemperare ad una serie di adempimenti (denominazione che includa l'acronimo ASD, statuto con particolari clausole, iscrizione presso il registro Coni, etc) che le differenziano profondamente dalla associazione Acli o dalla Parrocchia. Abbiamo ritenuto opportuno predisporre uno statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica che si configura quale sezione sportiva del circolo Acli o della Parrocchia. Per ulteriori informazioni è comunque a vostra disposizione l'Ufficio consulenze amministrativo-fiscali dell'US ACLI (tel. 06/5840 563).